



**COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO**  
**(Provincia di Treviso)**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PROTEZIONE CIVILE**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 81 del 25.11.1999

Aggiornato con Delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 27.09.2013

## **Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Con il presente regolamento viene disciplinata la costituzione e l'organizzazione di una struttura comunale permanente di Protezione Civile formata così come segue:

- a) un Comitato Comunale di Protezione Civile;
- b) un Ufficio Comunale di Protezione Civile ;
- c) un Gruppo Comunale di Protezione Civile.

## **Art. 2 - SCOPO DEL REGOLAMENTO**

Lo scopo del presente regolamento è quello di realizzare e disciplinare la gestione di una struttura operativa agile e permanente volta ad un razionale e tempestivo impiego di tutte le risorse umane e materiali disponibili al verificarsi di episodi calamitosi.

## **Art. 3 - COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**

E' costituito, in questo Comune, il Comitato Comunale di protezione civile che, strutturato in forma collegiale, si compone come segue:

1. Sindaco;
2. Assessore ai lavori pubblici;
3. Assessore alla sanità;
4. Tecnico Comunale;
5. Capo Ufficio anagrafe;
6. Comandante Polizia Locale
7. Comandante Stazione CC.
8. Responsabile della protezione civile (se nominato);

Possano farne parte all' occorrenza anche:

9. Medico di igiene pubblica
10. Rappresentante 2° Deposito Carburanti di g. c.
11. Rappresentante Della Croce Rossa Italiana;
12. Rappresentante del Corpo Forestale dello Stato
13. Rappresentanti delle associazioni di volontariato presenti sul territorio Comunale

## **Art. 4 - COMPITI DEL COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**

Il comitato di protezione civile, costituito come al precedente articolo 3, nel rispetto delle norme vigenti nel tempo ed in relazione alle direttive emanate dal Prefetto quale organo provinciale di protezione civile.

1. Sovrintende al puntuale rispetto di tutte le norme del presente regolarmente, nonché l'acquisizione dei dati necessari per la formazione di tutti i programmi e piani di protezione civile:

2. Nel riquadro delle direttive nazionali, regionali, provinciali e comunali promuove e collabora a tutte le iniziative atte a stimolare nei cittadini la formazione di una moderna coscienza di protezione civile.

#### **Art. 5 - CONVOCAZIONE DEL COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**

Il comitato di protezione civile, sarà convocato dal Sindaco quale presidente o da suo delegato:

1. In via ordinaria, una volta l'anno, con preavviso di 5 gg;
2. In via straordinaria ed urgente, senza formalità alcuna;
3. Al verificarsi di eventi calamitosi che interessano il territorio comunale, il Comitato deve intervenire autonomamente convocato in seduta permanente;

Le riunioni saranno tenute in un 'ufficio della sede comunale, che verrà indicato negli avvisi di convocazione;

La funzione di segretario, saranno attribuite, di volta in volta, dal Presidente al dipendente comunale assegnato a tale servizio, o ad un componente del Comitato.

#### **Art. 6 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**

In seno all'Ufficio Tecnico Comunale è costituito l' "Ufficio Comunale di Protezione Civile", al quale fanno capo tutti gli adempimenti per la puntuale applicazione del presente regolamento nonché di tutti quelli che saranno richiesti in applicazione dalle norme emanate dal Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri - dagli altri Ministeri competenti, dal Prefetto e dagli Organi Regionali e Provinciali di Protezione Civile. Tutti gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'Ufficio di Protezione Civile i dati e la collaborazione richiesti con precedenza sugli altri adempimenti. Il capo dell'Ufficio Tecnico Comunale è responsabile del servizio.

#### **Art. 7 - COMPITI DELL'UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**

L'Ufficio Comunale di Protezione Civile dovrà assicurare:

- tutti gli adempimenti necessari per l'esatta applicazione di tutte le norme vigenti in relazione alle direttive del Sindaco, quale Organo di Protezione Civile ;
- l'aggiornamento tempestivo di tutti gli atti costituenti il piano comunale di protezione civile.

In tutti i casi di emergenza il capo ufficio dovrà assicurare:

- a) la permanente apertura dell'Ufficio, anche mediante turni;
- b) tutta l'attività amministrativa ed organizzativa di emergenze.

#### **Art. 8 - SALA OPERATIVA**

Quale sala operativa permanente viene individuata nella apposita struttura adiacente i magazzini comunali.

Detta sala, dovrà essere dotata di:

1. Delle carte topografiche e toponomastiche del comune, provinciali e regionali;

2. Apparati ricetrasmittenti capaci di collegamento diretto con la sala operativa della prefettura e di apparati ricetrasmittenti per uso all'interno del gruppo comunale di protezione civile.
3. Almeno n. 1 amplificatore di voce e relativa dotazione che possa essere installato su mezzi comunali.

### **Art. 9 - GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**

E' costituito nel Comune di Giavera del Montello un Gruppo Comunale di Protezione Civile costituito da un numero di volontari non inferiore a 5 (cinque)

I nominativi di coloro che ne fanno parte, sono elencati in un Albo depositato presso la Segreteria comunale.

L'Albo viene periodicamente aggiornato.

Il Sindaco o suo delegato, periodicamente, provvedono all'aggiornamento di tale elenco, disponendo la cancellazione dei volontari che hanno manifestato la volontà di cessare ogni attività con il Gruppo Comunale di Protezione Civile, di converso, l'iscrizione di coloro che hanno manifestato la volontà (dietro presentazione di regolare domanda) di far parte del suddetto gruppo.

I volontari appartenenti al gruppo sono tenuti a:

1. avere conseguito la maggiore età;
2. di essere idoneo all'attività ed esente da difetti che possono influire negativamente sul servizio;
3. essere esenti da condanne penali ovvero di procedimenti penali che siano pregiudizievoli per il servizio;
4. Partecipare con impegno diligenza e spirito di collaborazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento ai corsi di addestramento, di aggiornamento ed alle esercitazioni;
5. Nell'espletamento della propria attività di protezione civile, i Volontari hanno il dovere di osservare le norme di comportamento che devono ispirarsi al principio di correttezza e lealtà;
6. Rendersi disponibili, in caso di necessità per impiego in attività di protezione civile;
7. Garantire un numero di presenze annuali, stabilite per anno solare in funzione degli impieghi presunti della protezione civile;
8. Il mancato rispetto del regolamento può comportare la sospensione temporanea o l'espulsione in caso di gravi violazioni o inadempienze del volontario;
9. Il volontario ha l'obbligo di provvedere alla restituzione dell'intero equipaggiamento fornito dall'Amministrazione comunale entro 10 giorni dal provvedimento di espulsione;

### **Art. 10 - ESERCITAZIONI**

Al fine di assicurare il razionale impiego del personale così come individuato negli articoli precedenti, sarà cura del Sindaco prendere tutte le iniziative utili per inserire tutta la struttura comunale nelle esercitazioni programmate dagli organi regionali e provinciali della Protezione Civile.

E' implicito che dette esercitazioni potranno essere anche organizzate dalla struttura comunale stessa e per lo scopo saranno prese iniziative anche con i Sindaci dei Comuni limitrofi.

## **Art. 11 - EVENTI CALAMITOSI - ELENCAZIONE SEMPLIFICATIVA**

Anche ai fini della organizzazione del servizio e delle esercitazioni di cui al precedente art. 10, vengono elencati i rischi più gravi cui può essere esposto il territorio comunale (l'elencazione è meramente esemplificativa):

- terremoti di varia intensità ;
- alluvioni ed esondazioni ;
- incendi urbani, industriali e di estese zone agricole e boschive;
- esplosioni e conflagrazioni ;
- nubifragi e trombe d'aria ;
- grandi neviccate e gelate ;
- disastri aerei e stradali ;
- nubi tossiche e inquinamento del suolo e dell'acqua ;
- siccità prolungata ;
- epidemie ed epizootie ;
- radioattività e incidenti ad industrie ;
- interruzione prolungata di energia elettrica, gas, acqua e prodotti petroliferi ;
- persone disperse o allontanatesi di casa ;
- atti terroristici ;
- grandinate - frane;

## **Art. 12 - EVENTI CALAMITOSI - ADEMPIMENTI**

All'insorgere di situazioni che comportano grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone e ai beni e che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiati con interventi tecnici straordinari, il Sindaco, quale organo locale di Protezione Civile, oltre a provvedere, con tutti i mezzi a disposizione, agli interventi immediati dandone subito notizia al Prefetto, così come disposto dall'art. 16 del D.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66 e ad azionare l'appropriato sistema d'allarme:

- 1) Dispone la immediata convocazione:
  - a) della Giunta Comunale e dei Capigruppo consiliari (che rimarranno convocati in permanenza);
  - b) del Comitato Comunale di Protezione Civile di cui al precedente art. 3;
- 2) Provvede alla pronta mobilitazione del Gruppo Comunale di Protezione Civile di cui al precedente art. 9;
- 3) Dispone:
  - a) l'attivazione della sala operativa;
  - b) l'approntamento della eventuale segnaletica direzionale.

## **Art. 13 - INVENTARIO E CUSTODIA DEI MATERIALI E DELLA DOCUMENTAZIONE**

Tutti i materiali ed i mezzi in dotazione al Gruppo Comunale di Protezione Civile con vincolo di destinazione d'uso al servizio comunale di protezione civile, dovranno essere inventariati a norma di legge, distinti tra materiali dati in gestione al Gruppo Comunale di P.C. ma di proprietà del Comune e altri materiali avuti in gestione da altri organismi, assunti in consegna dal responsabile del Gruppo (coordinatore) che provvederà tramite i volontari del gruppo alla corretta custodia, al corretto impiego nel pieno rispetto delle normative vigenti ed alla corretta e puntuale manutenzione al fine di assicurarne la piena efficienza.

I documenti dovranno essere gestiti dalla segreteria del Gruppo Comunale di Protezione Civile nel pieno rispetto della privacy e delle leggi vigenti in materia di conservazione degli atti.

#### **Art. 14 - NOTIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

Copia del presente regolamento sarà notificata al Sig. Commissario del Governo nella Regione e al Sig. Prefetto della Provincia, quali Organi di Protezione civile.

Altra copia sarà trasmessa al Sig. Presidente dell'Amministrazione Provinciale ed al Presidente del Coordinamento Provinciale della Protezione Civile.

#### **Art. 15 - LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI**

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme statutarie e i vari ordinamenti legislativi per gli enti locali, nonché quelle vigenti in materia di protezione civile, il Piano Provinciale di Protezione Civile e le direttive che saranno emanate dagli organi centrali di protezione civile, dal Comitato Regionale di Protezione Civile e dal Sig. Prefetto della Provincia di Treviso.

#### **Art. 16 - DISPOSIZIONI FINALI**

- a) Il presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico presso la sede operativa della protezione civile.
- b) Copia del presente regolamento viene consegnata ai componenti del gruppo comunale volontario di protezione civile, nonché ai nuovi volontari all'atto dell'iscrizione al gruppo.
- c) Il presente regolamento diviene esecutivo dopo la sua approvazione.
- d) Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogata ogni disposizione con esso incompatibile contenuta in altri regolamenti comunali